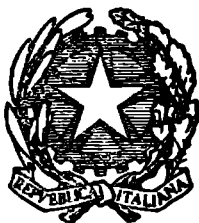


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 maggio 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 59.

Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 60.

Modifica alla legge regionale n. 44 del 17 luglio 1989 concernente: «Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria» Pag. 5

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1995, n. 62.

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 12 maggio 1982, n. 18 «Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione» per l'anno 1996 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 63.

Provvedimenti a favore delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica nella lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 64.

Leggi regionali 20 febbraio 1995, n. 19: «Progetto di recupero diffuso nei Centri Storici Minori» art. 1, e 28 agosto 1995, n. 58: «Modifica per il 1995 dei termini di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 20 febbraio 1995, n. 19» Art. 1. Modifiche. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 65.

Disposizioni finanziarie relative all'attuazione del programma operativo di iniziativa comunitaria «Pescà» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1995, n. 66.

Norme provvisorie per il finanziamento delle Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1995, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale Pag. 9

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 ottobre 1995, n. 277.

Regolamento recante: «Disciplina del fondo di ripristino ambientale previsto dal Titolo VI della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (disciplina delle attività di cava) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 ottobre 1995, n. 278.

Modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 80 del 27 aprile 1990, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. Modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale appartenente al corpo forestale e di vigilanza ambientale» Pag. 11

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1996, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1996, n. 3.

Conti consultivi degli esercizi finanziari 1988 e 1989 dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso Pag. 12

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1996, n. 4.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso Pag. 12

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1996, n. 5.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia Pag. 12

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 106.**

Programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata «Interpretazione autentica del terzo comma dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 1988, n. 48 e sostituzione articoli 1 e 2 della L.R. 18 aprile 1995, n. 71» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 107.

Commissariamento del Consorzio Regionale di idrobiologia e pesca Pag. 13

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 108.

Norme a favore della popolazione anziana non autosufficiente Pag. 13

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 109.

Proroga durata della Consulta regionale dell'Immigrazione extracomunitaria di cui all'art. 6 della L.R. 22 marzo 1990, n. 22 Pag. 14

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1996, n. 2.**

Integrazione di finanziamento con il concorso degli enti interessati per il completamento di opere inserite nei programmi FIO Pag. 14

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1996, n. 1.**

Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1994 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1996, n. 2.

Autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di esercizi pubblici di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1996, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1994 n. 47 disciplina della valutazione impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente Pag. 15

REGIONE SICILIA**LEGGE 8 gennaio 1996, n. 3.**

Finanziamento ai teatri stabili di Palermo e Catania ed al Teatro Pirandello di Agrigento. Provvedimenti per i musei minerari e per l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa Pag. 16

LEGGE 8 gennaio 1996, n. 4.

Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici Pag. 16

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1996, n. 6.**

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale. Istituzione del Registro degli imprenditori agricoli. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1996, n. 7.

Provvedimenti straordinari per le comunità montane e per gli enti locali e norme tecniche di assestamento della variazione di bilancio per l'anno 1995 Pag. 26

REGIONE PUGLIA**LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 38.**

Modifica art. 61 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 39.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente «organizzazione della funzione regionale di protezione civile» Pag. 27

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 59.

Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

a seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della subdelega

1. Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alla Regione i sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in attuazione del disposto degli articoli 118 della Costituzione e 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, e subdelegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, limitatamente a:

a) gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora per essi sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, come integrato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che non modificano le parti strutturali e le caratteristiche originarie degli edifici salvo eliminazione delle superfetazioni;

b) gli interventi su edifici esistenti che non comportino modifiche assimilabili alle variazioni essenziali, così come definite dall'articolo 8 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;

c) gli interventi di nuova edificazione, di demolizione, di ricostruzione o comunque lavori da eseguirsi in zone di completamento, definite zone «B» dall'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97;

d) gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, da realizzarsi a esecuzione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dall'articolo della legge regionale n. 36/1987, per i quali sia stato rilasciato parere preventivo favorevole ai sensi della legge 1497/1939, successivamente l'entrata in vigore della legge 431/1985, purché i progetti edilizi così approvati siano in scala non inferiore a 1:200 ed i progetti relativi agli interventi medesimi rispettino i tipi edilizi approvati;

e) le opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici servizio di edifici già esistenti;

f) le varianti in corso d'opera approvate ai sensi dell'articolo 7 della legge 1497/1939 in ordine al progetto originario che siano conformi alle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione e che non abbiano natura di variazione essenziale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 36/1987;

g) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 1497/1939 e dell'articolo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

h) gli interventi di manutenzione del patrimonio boschivo ed bosco in generale qualora sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, commi 8 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 6/1977, come modificato dal decreto-legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985;

i) la posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas totalmente interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 kV, ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;

l) interventi di manutenzione sulla viabilità vicinale e rurale che non comportino variazioni di tracciato di sezione e di tipologia del manto di usura esistente, consentendo la realizzazione di modeste opere d'arte e muri di contenimento della terra di altezza non superiore a mt 1,00;

m) le recinzioni adeguate agli ambiti territoriali in cui si realizzano.

2. Il rilascio delle autorizzazioni avviene conformemente ai criteri ed alle prescrizioni contenuti nelle norme tecniche di attuazione dei piani territoriali paesistici, redatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 1497/1939, e dell'articolo 1 bis del decreto-legge 312/1985 convertito con modificazioni dalla legge 431/1985. Le autorizzazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del comune.

3. È subdelegata ai comuni la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico di cui alla legge 1497/1939 ed al decreto-legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985, al fine di salvaguardare l'assetto dei luoghi tutelati da ogni modificazione non previamente autorizzata e consentire l'applicazione dei divieti e delle prescrizioni imposte da norme di legge e/o da provvedimenti amministrativi.

4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è subdelegata ai comuni l'adozione dei provvedimenti repressivi di cui alla legge regionale 1° febbraio 1993, n. 11; ed all'articolo 9, comma 3, e dall'articolo 10, comma 3, della legge 47/1985, nonché dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 8 della legge 1497/1939.

5. I provvedimenti relativi alle funzioni subdelegate ai sensi della presente legge, sono adottati dal competente organo comunale, sentita la commissione edilizia comunale. A tal fine la commissione è integrata, qualora non ne faccia già parte, da almeno un tecnico in possesso del diploma di laurea riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 129, in attuazione delle direttive 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, 85/614/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 e 86/17/CEE del Consiglio del 27 gennaio 1986, iscritto al relativo ordine da almeno cinque anni con esperienza in materia paesaggistico-ambientale che non sia dipendente comunale.

6. Per le opere per le quali, ai sensi del comma 1, sono state subdelegate ai comuni le funzioni amministrative previste dalla legge 1497/1939 e dal decreto-legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985, la subdelega è estesa al parere di cui all'articolo 32 della legge 47/1985. Il competente organo comunale si esprime previo parere conforme della commissione edilizia, come integrata ai sensi del comma 5. Detto parere, se favorevole, è comunicato al competenti organi del Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi dell'articolo 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, come integrato dal decreto-legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985.

7. Rimane ferma la competenza della Giunta regionale quando le opere di cui al comma 2 interessano il territorio di due o più comuni.

Art. 2.

Modalità di esercizio delle funzioni subdelegate

1. I comuni esercitano le funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1 secondo le modalità previste dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977, come integrato dal decreto-legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985 e dalla legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, come modificata dalla presente legge.

Art. 3.

Vigilanza e controllo

1. La Regione effettua la vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. Per i fini di cui al comma 1, i comuni forniscono alla Regione, ogni sessanta giorni, la relazione prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 68/1985, integrata da un elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate; tale elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

3. La Regione può revocare la subdelega qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 della legge regionale 68/1985.

4. Sono fatti salvi i poteri della Regione ai sensi della legge regionale del 30 novembre 1991, n. 74, articoli 10 e 11.

Art. 4.

Collaborazione delle strutture regionali

1. I comuni nell'esercizio delle funzioni subdelegate ai sensi dell'articolo 1, nonché ai fini dell'istruttoria delle istanze presentate a norma dell'articolo 7 della legge 1497/1939 e dell'articolo 32 della legge 47/1985, possono avvalersi della collaborazione delle competenti strutture regionali.

Art. 5.

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13

1. Il numero 2) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13, è sostituito dal seguente:

«2) da sei copie del progetto delle opere da eseguirsi, oltre ad una copia allegata al secondo originale della domanda. Il progetto, contenuto in un unico elaborato, deve essere sottoscritto dal richiedente e da un professionista abilitato ai sensi delle leggi vigenti sull'esercizio professionale. Tutte le copie presentate, qualora non siano, in originale, timbrate e sottoscritte dal richiedente e dal professionista che ha redatto il progetto, devono essere dichiarate conformi all'originale per attestazione del segretario comunale, di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.»

Art. 6.

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Documentazione del piano

1. I comuni redigono gli strumenti urbanistici sulla base di una accurata analisi del territorio dalla quale risultino le aree e gli immobili di proprietà comunale e demaniale, degli enti pubblici e quelli di proprietà collettiva appartenenti ai comuni, frazioni di comuni, università ed altre associazioni agrarie comunque denominate.

2. Per l'elaborazione dell'analisi territoriale i comuni debbono avvalersi dell'opera dei periti demaniali nominati dalla Giunta regionale ed iscritti all'albo regionale costituito ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8.

3. I comuni approvano l'analisi del territorio di cui al comma 1 in sede di adozione dello strumento urbanistico, la cui documentazione è integrata da apposita attestazione comunale sulla eventuale esistenza di gravami di usi civici.»

Art. 7.

Parere relativo agli uffici civici

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1/1986, il parere dell'assessore regionale competente in materia di usi civici, comunque obbligatorio può essere espresso anche successivamente all'adozione dello strumento urbanistico; in tal caso l'assessore regionale competente in materia di usi civici deve comunicare il parere all'assessorato regionale competente in materia di urbanistica, entro i termini indicati nell'articolo 14 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di usi civici, partecipa, con voto deliberante, alle sedute della prima sezione del Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le infrastrutture, istituito dalla legge regionale 43/1977.

3. Il parere di cui al comma 1 è riferito agli strumenti urbanistici attuativi disciplinati dalla legge regionale 36/1987, soltanto qualora gli stessi costituiscano una variante ai piani regolatori generali approvati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale del 3 gennaio 1986, n. 1. Il parere, in tali casi, deve pervenire all'assessorato regionale competente in materia di urbanistica non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini indicati negli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 36/1987. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 36/1987, il termine di centoventi giorni previsto per le determinazioni regionali è sospeso qualora, per cause non imputabili alla Regione, non sia stato possibile ultimare le operazioni di verifica demaniale delle aree.

4. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, i comuni devono documentare di avere già trasmesso gli atti necessari relativi allo strumento urbanistico adottato, all'assessorato regionale competente in materia di usi civici.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Le domande di autorizzazione e di parere, previste rispettivamente dall'articolo 7 della legge 1497/1939 e dall'articolo 32 della legge 47/1985, relative ad interventi ed opere oggetto della subdelega che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già state presentate all'assessorato regionale competente in materia di tutela ambientale, possono essere ritirate dagli stessi richiedenti per il successivo inoltramento al comune subdelegatario competente.

2. I comuni interessati possono richiedere la restituzione delle domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano state presentate all'assessorato regionale competente in materia di usi civici per l'ottenimento dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 come modificata dalla legge regionale 1/1986.

3. I sindaci sono tenuti ad assicurare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ampia e diffusa conoscenza della legge stessa mediante pubblici avvisi, manifesti ed altre congrue forme di pubblicità.

Art. 9.

Abrogazione

1. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72, come modificata dalla legge regionale 1/1976, è abrogata.

Art. 10.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1995

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 dicembre 1995.

96R0059

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 60.

Modifica alla legge regionale n. 44 del 17 luglio 1989 concernente: «Interventi a favore della proprietà diretto-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 17 luglio 1989, concernente: «Interventi a favore della proprietà direttore-coltivatrice e della ricomposizione fondiaria» e modificata con la legge regionale n. 57 del 24 dicembre 1992, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1995

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 16 dicembre 1995.

96R0060

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 13 novembre 1995, n. 62.**

Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 12 maggio 1982, n. 18 «Interventi e iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione» per l'anno 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 86 del 23 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dei termini

1. Ai fini dell'attribuzione ai Comuni dei finanziamenti previsti dall'art. 15 della legge regionale 12 maggio 1982, n. 18, limitatamente all'anno 1996, i Comuni presentano il piano previsto nello stesso articolo entro il 31 gennaio 1996.

2. Il termine per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 15, secondo comma, della legge regionale 18/1982 limitatamente all'anno 1996, è stabilito al 30 aprile 1996.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 13 novembre 1995

D'AMBROSIO

96R0172

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 63.

Provvedimenti a favore delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica nella lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 88 del 30 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione al fine di contribuire all'educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla pratica della democrazia ed alla lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti, promuove per il periodo 1995/1997, iniziative didattiche nelle scuole appresso indicate nonché forme ed attività di aggiornamento dei docenti delle stesse scuole, ricerche e documentazioni aventi per oggetto i fenomeni della criminalità organizzata, i poteri occulti, l'educazione alla legalità la conoscenza dei principi istituzionali di democrazia, solidarietà e convivenza civile.

CAPO I**INIZIATIVE A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE****Art. 2.**

Disposizioni finanziarie e organizzative

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione finanzia, per il biennio 1995/1996, in ragione di lire 100.000.000 per ciascun esercizio finanziario, le iniziative di cui ai seguenti articoli 3 e 4, proposte dalle Istituzioni scolastiche statali, parificate, pareggiate e legalmente riconosciute operanti nel territorio regionale, previo favorevole esame delle stesse da parte della Commissione tecnica di cui all'art. 5, lettera a).

2. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile comunque connessi con l'applicazione della presente legge sono curate dai competenti uffici e servizi della Regione Marche.

Art. 3.

Progetti didattici che coinvolgono le scolaresche

1. Nell'ambito dell'autonomia didattica loro accordata dall'ordinamento le scuole di cui all'art. 2 possono elaborare progetti mirati che comportino il diretto coinvolgimento delle scolaresche.

2. I progetti devono indicativamente rispettare la seguente articolazione:

- a) motivazione del progetto;
- b) obiettivi didattici;
- c) programma e organizzazione;
- d) mezzi e attrezzature;
- e) piano finanziario.

3. I progetti da presentare potranno essere anche finalizzati alla produzione di:

- a) audiovisivi;
- b) pubblicazioni e ricerche;
- c) giochi didattici;
- d) software;
- e) rappresentazioni teatrali.

4. I relativi prodotti finali rimarranno di proprietà delle scuole, ma alla Presidenza del Consiglio regionale spetta disporne, d'intesa con le scuole interessate, per i propri fini istituzionali.

5. L'esame e la valutazione dei progetti, sotto il profilo della validità scientifica e della congruità finanziaria, è condotta dalla commissione tecnica di cui al successivo art. 5, lettera a). Le conclusioni della Commissione sono sottoposte al Comitato di cui all'art. 5, lettera b), per le conseguenti deliberazioni in ordine al finanziamento.

6. A cura della Sovrintendenza le scuole vengono informate dell'avvenuta approvazione del progetto e dell'entità del finanziamento concesso. Il termine per la realizzazione dei progetti è fissato al 30 aprile di ciascun anno.

7. I risultati dell'attività realizzata costituiscono oggetto di apposita relazione da far pervenire, tramite la Sovrintendenza scolastica regionale, alla predetta Commissione, per le necessarie valutazioni conclusive. Il finanziamento assegnato sarà erogato sulla base del parere favorevole della Commissione e previa esibizione di idonea documentazione della spesa.

Art. 4.

Iniziative di aggiornamento del personale docente

1. In alternativa o in aggiunta ai progetti di cui all'art. 3, le predette scuole possono proporre la realizzazione a favore del personale insegnante di iniziative annuali di aggiornamento didattico-scientifico sui temi pertinenti lo sviluppo, nelle nuove generazioni, della coscienza civile, costituzionale e democratica nonché la lotta contro la criminalità organizzata ed i poteri occulti.

2. Tali iniziative, deliberate dal collegio dei docenti, devono preferibilmente contemplare il coinvolgimento dei docenti di più discipline, anche di scuole diverse appartenenti allo stesso distretto scolastico, inserite nell'ordinaria programmazione didattica. Esse devono essere comunque realizzate senza pregiudizio per lo svolgimento dei programmi curriculari di ciascuna materia.

3. I relativi progetti devono illustrare le modalità con cui il corpo docente che partecipa alle iniziative intende operare collegialmente per promuovere negli alunni, nel rispetto dei principi affermati negli articoli 1 e 2 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, i processi educativi e formativi intorno alle tematiche di cui al comma 1 nonché i tempi e gli strumenti delle relative verifiche.

4. Ciascun docente a conclusione dell'iniziativa, riferisce e documenta i tempi affrontati, i risultati raggiunti, i problemi rilevati e le eventuali proposte migliorative per il prosieguo dell'iniziativa.

5. Le relazioni redatte dai docenti devono essere corredate delle osservazioni e delle valutazioni conclusive del Dirigente scolastico, al cui esito positivo è condizionata l'erogazione del finanziamento, il cui ammontare non potrà superare, per la quota di cui al comma 7, lettera b), i limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata.

6. Sull'iniziativa e sui relativi esiti si pronuncia anche il Consiglio di circolo e di Istituto, con atto del quale la Regione terrà conto in sede di esame di ulteriori proposte avanzate dalla scuola ai sensi della presente legge.

7. I progetti, corredate dal dettagliato preventivo di spesa e trasmessi alla Commissione tecnica di cui all'art. 5, lettera a), possono prevedere che il finanziamento regionale venga destinato:

a) in misura non superiore al 60 per cento dell'intero importo a compensare il maggiore impegno dei docenti che partecipano al progetto, secondo criteri di ripartizione, su base oraria o per obiettivi didattici, proposti dal collegio dei docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto;

b) in misura non inferiore al restante 40 per cento:

1) all'acquisto di materiale didattico, scientifico, che resterà acquisito al patrimonio della scuola, strettamente funzionale alla realizzazione del progetto;

2) a compensare eventuali relazioni di esperti estranei alla scuola.

Art. 5.

Organismi

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4 sono istituiti, con nomina del Consiglio regionale:

a) una Commissione tecnica composta da:

1) un ispettore tecnico, designato dal Sovrintendente scolastico regionale, con funzioni di coordinatore;

2) due presidi di istituti secondari di secondo grado;

3) due presidi di scuola media di primo grado;

4) due docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado

5) due docenti di scuola elementare;

6) un rappresentante dell'IRRSAE;

7) un funzionario designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, anche con funzioni di segretario.

I nominativi dei presidi e dei docenti sono proposti dal Sovrintendente scolastico regionale sentiti i Provveditori agli studi delle Province marchigiane; la Commissione tecnica resta in carica per un triennio;

b) un Comitato promotore composto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, integrato con:

1) il Sovrintendente scolastico regionale;

2) i Provveditori agli studi delle Province marchigiane;

3) il Dirigente del servizio legislativo del Consiglio regionale o suo delegato, anche con funzioni di segretario.

2. Il Comitato predispone il piano annuale di attività e l'assegnazione dei finanziamenti sulla base delle proposte della Commissione tecnica di cui al comma 1, punto a) del presente articolo. Ai componenti dei suddetti organismi sarà corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio documentate ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

3. Ai componenti della Commissione tecnica sarà corrisposto altresì, per ogni giornata di effettivo impegno risultante da verbali un gettone di presenza pari a lire 50.000.

4. Alla tabella B della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23 aggiunta la seguente voce: «Commissione tecnica per la valutazione delle iniziative a favore delle istituzioni scolastiche».

Art. 6.*Presentazione dei progetti ed approvazione del piano*

1. La Giunta regionale approva il piano annuale di attività e l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'art. 5.

2. La Giunta regionale, d'intesa con la Sovrintendenza scolastica regionale, emana annualmente le modalità per la presentazione da parte delle scuole dei progetti di cui agli articoli 3 e 4.

CAPO II**RICERCHE E DOCUMENTAZIONE****Art. 7.***Ricerche e documentazione*

1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza è costituito presso la presidenza del Consiglio regionale «il Centro di documentazione sulla criminalità organizzata e i poteri occulti» con lo scopo di raccogliere e fornire alle istituzioni e ai cittadini ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità previste dall'art. 1.

2. L'Ufficio di Presidenza con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa a ciò preposta e ne dà comunicazione al Consiglio regionale.

3. Il Centro si avvale della documentazione del Comitato di cui all'art. 5.

Art. 8.*Disposizioni finanziarie*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1995 e 1996 la spesa di lire 100 milioni.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Le spese autorizzate per effetto del comma 1 sono così ripartite:

- a) spese per le attività di cui all'art. 3, lire 75 milioni;
- b) spese per le attività di cui all'art. 4, lire 20 milioni;
- c) spese per le attività di cui all'art. 7, lire 5 milioni;

4. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto alla somma di lire 100 milioni relativa all'anno 1995 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1995; all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 1;

b) quanto alla somma di lire 100 milioni relativa all'anno 1996 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1996 del medesimo accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 1;

c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del fondo comune di cui alla legge 8 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) «Spese per progetti didattici proposti dalle scuole nell'ambito delle iniziative contro la criminalità organizzata e i poteri occulti», lire 75 milioni;

b) «Spese per il finanziamento delle iniziative di aggiornamento del personale docente nell'ambito delle iniziative contro la criminalità organizzata e i poteri occulti», lire 20 milioni;

c) «Spese per il finanziamento del Centro di documentazione sulla criminalità organizzata e i poteri occulti», lire 5 milioni.

Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1995 sono ridotti di lire 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 novembre 1995

D'AMBROSIO

96R0173

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1995, n. 64.

Leggi regionali 20 febbraio 1995, n. 19: «Progetto di recupero diffuso nei Centri Storici Minori» art. 1, e 28 agosto 1995, n. 58: «Modifica per il 1995 dei termini di cui al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 20 febbraio 1995, n. 19» Art. 1. Modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 88 del 30 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 58 è sostituita dalla seguente:

«c) l'utilizzo, nelle operazioni di mutuo, di un tasso che non può superare il tasso di riferimento di cui al D.M. Tesoro 21 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 304 del 30 dicembre 1994».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 20 febbraio 1995 n. 19 è sostituito dal seguente:

«2. Per il programma relativo al comma 1, i Comuni che si trovino nella condizione di avere attuato e reso esecutivo il disposto degli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni o che dispongano di piano particolareggiato del centro storico approvato nelle forme di legge, individuano con bando annuale i soggetti beneficiari di un mutuo agevolato per gli interventi di recupero ai sensi delle lettere b), c), e d) dell'art. 31 della legge 457/1978, interessanti unità immobiliari o parti comuni di fabbricati compresi nei piani suddetti».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 20 dicembre 1995

D'AMBROSIO

96R0174

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 65.

Disposizioni finanziarie relative all'attuazione del programma operativo di iniziativa comunitaria «Pesca».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 90 del 14 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La presente legge contiene disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma operativo integrato «Fondi strutturali, iniziativa comunitaria Pesca, Italia», approvato con decisione della Commissione C(95)41 del 19 maggio 1995 e, in particolare, del sottoprogramma «Regione Marche», finanziato per un investimento globale pari a lire 9.515.158.000, come da tabella A allegata alla presente legge.

2. Le modalità ed i criteri per l'attuazione del programma di cui al comma 1, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sulla base delle disposizioni regolamentari allegate al programma stesso.

Art. 2.

1. La Regione concorre nella misura del 30 per cento al finanziamento degli interventi attuativi della misura «riassetto dei porti di pesca per accogliere nuove attività, comprese quelle turistiche», affidando ai Comuni, su loro richiesta, gli adempimenti relativi alla progettazione ed esecuzione delle opere.

2. Con la deliberazione di cui all'art. 1, comma 2, la Giunta regionale definisce le procedure ed i criteri per l'assegnazione ai Comuni richiedenti del finanziamento degli interventi relativi al riassetto dei porti di pesca.

3. Il fabbisogno per la quota a carico della Regione, relativa agli interventi di cui al presente articolo, è previsto in lire 1.250.000.000 per l'intero programma pluriennale, da ripartirsi tra le diverse annualità come segue: lire 150.000.000 per il 1995, lire 350.000.000 per il 1996, lire 400.000.000 per il 1997, lire 250.000.000 per il 1998, lire 100.000.000 per il 1999.

Art. 3.

1. Per l'attuazione del programma «Pesca» previsto dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere i conseguenti impegni finanziari.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con:

a) i fondi provenienti dalla Comunità europea e dallo Stato, secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione della Comunità europea di cui all'art. 1, comma 1, e nelle tabelle A e B allegate alla presente legge;

b) per quanto riguarda la misura indicata all'art. 2, con le risorse regionali iscritte in bilancio a carico dei fondi globali al capitolo 5100201, partita 15 dell'elenco 2, i cui stanziamenti sono preordinati all'attuazione di programmi di interesse comunitario, fino alla concorrenza di lire 150 milioni per il 1995 e 350 milioni per il 1996; per gli anni successivi, si provvederà con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. L'attuazione delle iniziative, di cui al programma «Pesca» previsto dalla presente legge, è subordinata alla adozione, da parte del CIPE, del provvedimento di concessione dei fondi relativi al contributo dello Stato.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli occorrenti per l'attuazione del Programma di Iniziativa Comunitaria, previsto dalla presente legge, negli stati di previsione del bilancio 1996 e pluriennale 1996/1998 e ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

5. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione, le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie sulla base di decisioni assunte dal comitato di sorveglianza, come previsto dal punto 5.1 delle disposizioni regolamentari allegate al programma «Pesca» approvato dalla CE.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 5 dicembre 1995

D'AMBROSIO

(Omissis).

96R0175

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1995, n. 66.

Norme provvisorie per il finanziamento delle Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 1 del 4 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 «Ordinamento delle Comunità montane» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 25 è aggiunto il seguente comma:

«6. Alla Comunità montana zona D/2, di cui all'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, di nuova istituzione, è assegnato per l'anno 1995 un finanziamento straordinario di lire 284.000.000 per le spese di primo impianto e funzionamento»;

b) all'art. 26 è aggiunto il seguente comma:

«2. Sino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, la Giunta regionale si avvale, per la ripartizione dei fondi statali e regionali alle Comunità montane, dei seguenti criteri:

a) per 5/10 in proporzione diretta alla superficie classificata montana di ciascuna Comunità;

b) per 3/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna Comunità, quale risulta dai dati annuali ISTAT, e nei Comuni parzialmente montani in base ad accertamenti effettuati presso i singoli Comuni stessi;

c) per 2/10 in proporzione diretta al rapporto tra gli addetti all'agricoltura e la popolazione nel territorio montano di ciascuna Comunità, in base ai dati ufficiali ISTAT».

Art. 2.

1. Per la concessione del finanziamento straordinario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 284.000.000.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 6510101 dello stato di previsione della spesa del bilanci o per l'anno 1995.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 del presente articolo saranno iscritte a carico del capitolo 2241102, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la seguente denominazione: «Finanziamento straordinario per le spese di primo impianto e funzionamento della Comunità montana zona D/2» di cui all'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 284.000.000.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 28 dicembre 1995

D'AMBROSIO

96R0176

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1995, n. 67.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 1 del 4 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. All'art. 9 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1994, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

«Ai dipendenti regionali che siano componenti dei Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame costituiti ai sensi della vigente normativa regionale attuativa del regolamento CEE n. 2084/93 spettano le indennità di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme in materia di trattamento economico di missione per i dipendenti regionali. Ai componenti dei suddetti Comitati e Commissioni estranei all'Amministrazione regionale, la misura dell'indennità di missione e del rimborso delle spese è pari a quella prevista

per i funzionari regionali di 7^a qualifica funzionale. Le somme occorrenti per il pagamento delle competenze dei componenti i Comitati di gestione e delle Commissioni d'esame sono proporzionalmente poste a carico dei bilanci annuali di previsione della spesa della Regione sui capitoli concernenti l'attuazione dei corsi previsti dal regolamento CEE n. 2084/93».

2. Nella tabella B allegata alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20, come sostituita dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 23, sono eliminati i seguenti organismi:

«Comitato tecnico consultivo per iniziative formative cofinanziate dalla CEE (art. 5, regolamento regionale n. 31/1992);

Comitato di gestione per l'attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla CEE (art. 6, regolamento regionale n. 31/1992);

Commissione d'esame per iniziative formative cofinanziate dalla CEE (art. 7, regolamento regionale n. 31/1992)».

Art. 2.

1. Le indennità ed i rimborsi previsti dalla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 28 dicembre 1995

D'AMBROSIO

96R0177

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 ottobre 1995, n. 277.

Regolamento recante: «Disciplina del fondo di ripristino ambientale previsto dal Titolo VI della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (disciplina delle attività di cava)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 5 dicembre 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, terzo comma, lett. a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali»;

Vista la legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, recante: «Disciplina delle attività di cava»;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 27 luglio 1995 ha approvato il regolamento di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna;

EMANA

il seguente decreto, recante: «Regolamento concernente: «Disciplina del fondo di ripristino ambientale previsto dal Titolo VI della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava)».

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento è finalizzato alla attivazione ed alla definizione delle procedure per la gestione del «Fondo di ripristino ambientale» previsto dal titolo VI della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, relativo al recupero ambientale delle aree di cava ove risulti cessata l'attività estrattiva, nonché alla predeterminazione delle

modalità di accertamento e di incasso del contributo a carico dei titolari di autorizzazione e concessione di coltivazione dei materiali di cava, a titolo di concorso nel finanziamento del «Fondo» stesso.

Art. 2.

Concorso al fondo - Adempimenti

1. I titolari di autorizzazioni e concessioni di coltivazione sono tenuti a versare annualmente il contributo previsto dall'art. 33 della legge regionale n. 30 del 1989.

2. Tale contributo è dovuto in sede di prima applicazione nella misura dello 0,5 per cento calcolato sul fatturato relativo alle produzioni grezze dell'anno precedente sulla base della dichiarazione I.V.A.

3. Il relativo versamento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno sul c.c.p. n. 4093 intestato R.A.S. - B.N.L. Tesoreria regionale cap. 35003. Entro il successivo 15 luglio dovrà essere inviato all'Assessorato dell'industria della R.A.S. originale dell'attestato di versamento con copia autenticata della dichiarazione I.V.A. In caso di trasgressione agli obblighi contributivi, l'Assessore regionale dell'industria adotterà i provvedimenti previsti dall'art. 33, commi 4 e 5 della legge regionale n. 30 del 1989.

Art. 3.

Finanziamento degli interventi di ripristino

1. I comuni che intendono ottenere il trasferimento di somme dal «Fondo» per il finanziamento di interventi di ripristino ambientale in aree di cave dismesse, da attuarsi nel loro territorio, devono presentare all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente ed all'Assessore regionale dell'industria progetti di intervento anche di iniziativa di altri soggetti pubblici e privati, ove ritenuti meritevoli ed approvati dal comune stesso.

2. La misura dei contributi previsti per la realizzazione dei progetti relativi all'esclusivo ripristino ambientale viene stabilita come segue:

a) fino al 100 per cento delle spese ritenute ammissibili per interventi in opere ed attrezzature in terreni destinati a restare di proprietà pubblica o da eseguirsi in aree di particolare interesse ambientale o riconosciute gravemente compromesse dal punto di vista ambientale date in concessione ad amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a quindici anni;

b) fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili per interventi di privati in aree la cui ricomposizione ambientale comporti la sistemazione del territorio i cui usi successivi dovranno essere quelli produttivi agricoli, forestali, turistici o sportivi;

c) fino al 40 per cento quando, trattandosi di eliminazione di discariche, si preveda un riutilizzo dei materiali di risulta attraverso la valorizzazione industriale. In tal caso dovrà essere acquisita preventivamente l'autorizzazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 30 del 1989.

La spesa ritenuta ammissibile sarà quella relativa alla eliminazione della discarica ed alla sistemazione dell'area interessata desumibile dal quadro economico del progetto approvato.

Art. 4.

Progetti di ripristino ambientale

1. I progetti di ripristino ambientale a carico del «Fondo», che i comuni interessati dovranno presentare; devono contenere i seguenti elementi:

a) analisi dello stato dei luoghi oggetto del ripristino evidenziando:

situazione geologica, giacimentologica e geomorfologica dell'area progettuale;

situazione idrogeologica dell'area interessata anche con riferimento ad eventuali fenomeni di contaminazione;

condizioni di sicurezza e stabilità geotecnica;

rilevazioni di strutture e manufatti eventualmente esistenti e loro stato di conservazione;

descrizione naturalistica dell'area con particolare riferimento alla pedologia, alla flora ed alla fauna con estensione alle aree limitrofe;

la destinazione d'uso dell'area da parte degli enti preposti; i vincoli ambientali, paesistici, idrogeologici, archeologici e simili;

b) inquadramento del piano di riassetto dell'area corredato di adeguata cartografia e documentazione fotografica dell'area, anche con riguardo alla sicurezza evidenziando:

le caratteristiche progettuali in riferimento alla ottimale riutilizzazione dell'area in relazione alla sua suscettività in termini economico-sociale, ambientale etc.;

il piano di bonifica del suolo e delle eventuali falde acquifere;

la rimodellazione geomorfologica delle aree;

gli interventi di ricopertura vegetale, piantumazione ed altro ai fini paesaggistici e naturalistici;

il recapito finale dei materiali di risulta con indicati eventuali impianti per la loro valorizzazione industriale;

le modalità ed i tempi di realizzazione del piano di riassetto con le necessarie planimetrie, sezioni e computi metrici;

modalità e verifica nel tempo degli effetti degli interventi;

c) il programma di gestione per il mantenimento nel tempo dell'assetto geomorfologico ed i relativi costi;

d) la compatibilità delle nuove utilizzazioni con gli strumenti di pianificazione di tutela ambientale;

e) i costi delle varie voci di intervento evidenziandone i dettagli di spesa e relativo piano finanziario.

2. Tutta la documentazione, unitamente alla domanda di ammissione al contributo, dovrà essere presentata in triplice copia. Una copia dovrà essere contestualmente inoltrata all'Assessorato dell'industria.

Art. 5.

Ordine di priorità degli interventi

1. Per l'utilizzo delle somme del «Fondo» sarà data priorità a quelle aree di cava cessate che presentano forti problemi ambientali ed in particolare a:

a) interventi per la protezione di acquiferi di grossa importanza;

b) interventi per protezione di corsi d'acqua;

c) interventi su aree con forte impatto visivo in ambiente urbano e periurbano o in ambiente di alto interesse naturalistico o paesaggistico o riconosciuto gravemente compromesso dal punto di vista ambientale;

d) interventi su aree di cava interessate da processi di instabilità geologica o geotecnica e/o da forte degrado igienico-sanitario.

Art. 6.

Motivi di esclusione dal finanziamento

1. Sono esclusi dal finanziamento di cui al presente regolamento gli interventi già dotati di specifica totale copertura derivante da altre provvidenze.

2. Nelle ipotesi in cui il progetto risulti parzialmente finanziato, la parte residua sino alla concorrenza del contributo massimo previsto dal precedente art. 4 può essere posta a carico del «Fondo».

Art. 7.

Istruttoria dei progetti

1. L'esame dei progetti di ripristino ambientale presentati dai comuni sarà effettuato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che dovrà acquisire il parere dell'Assessorato regionale dell'industria.

2. Per l'istruttoria dei progetti il servizio foreste e parchi dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente dovrà essere dotato del seguente personale:

un ingegnere minerario o ambientale;

un geologo;

un perito minerario;

un esperto in scienze agrarie e forestali;

un perito agrario o un geometra.

3. In alternativa potrà essere costituito un gruppo di lavoro inter-assessoriale.

4. Fino a quando il predetto servizio non sarà dotato della struttura indicata l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente potrà avvalersi di esperti esterni, previa stipula di apposita convenzione.

Art. 8.

Approvazione dei progetti

1. L'approvazione dei progetti e l'ammissione al contributo verrà decisa con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. I contributi ammessi verranno accreditati su appositi conti vincolati ai comuni in cui gli interventi vengono realizzati.

3. I Comuni provvedono all'utilizzo dei contributi sulla base di tati di avanzamento dei lavori e dovranno presentare la relativa rendicontazione a termini della normativa vigente.

Art. 9.

Vigilanza e controlli

1. La vigilanza sull'esecuzione dei progetti di ripristino ambientale è esercitata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna e, per gli aspetti di carattere minorile degli organi competenti dall'Assessorato regionale dell'Industria.

2. I comuni che abbiano già presentato domanda per interventi a finanziarsi con il «Fondo» dovranno regolarizzare la documentazione relativa secondo quanto previsto dal presente regolamento entro i mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, 13 ottobre 1995

PALOMBA

Registrato alla Corte dei conti - Sezione per la Regione Sarda,
addì 15 novembre 1995

Registro n. 1, Atti di Governo, foglio n. 68

R0035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 ottobre 1995, n. 278.

Modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 80 del 27 aprile 1990, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. Modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale appartenente al corpo forestale e di vigilanza ambientale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 41 del 5 dicembre 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, terzo comma, lett. a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali»;

Visto l'art. 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, recante: Istituzione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda»;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1990, n. 80 recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26. Modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale appartenente al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale», registrato alla Corte dei conti - Sezione per la regione Sarda il 13 giugno 1990 - registro n. 1, atti di governo - foglio 29;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 27 luglio 1995 ha approvato il regolamento di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna;

EMANA

il seguente regolamento avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. n. 80 del 27 aprile 1990, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 23. Modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale appartenente al corpo forestale e di vigilanza ambientale».

Art. 1.

1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 1990, n. 80 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 - Modalità di assegnazione delle dotazioni di vestiario, equipaggiamento, divise e armamento al personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale), è inserito il seguente comma:

«5 bis. Salvo particolari occasioni, durante le quali l'uso dell'uniforme può essere reso obbligatorio dal competente coordinatore generale o di servizio, i sottufficiali e le guardie forestali e di vigilanza ambientale destinati, per il disimpegno dell'attività amministrativa connessa ai compiti di istituto, alle unità di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 24 novembre 1985, n. 26, indossano facoltativamente la divisa nell'espletamento del servizio medesimo.».

Art. 2.

1. Nel decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 1990 sono abrogati il comma 4 dell'art. 3, gli articoli 10 e 11 e le parole «sentita la Commissione di cui all'art. 10» contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 24.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, 13 ottobre 1995

PALOMBA

Registrato alla Corte dei conti - Sezione per la Regione Sarda
addì 13 novembre 1995

Registro n. 1, Atti di Governo, foglio n. 63

96R0036

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1996, n. 2.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 1996)

(Omissis).

96R0116

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1996, n. 3.**Conti consultivi degli esercizi finanziari 1988 e 1989 dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 2 del 1° febbraio 1996)**(Omissis).***96R0117****LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1996, n. 4.****Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 2 del 1° febbraio 1996)**(Omissis).***96R0118****LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1996, n. 5.****Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 2 del 1° febbraio 1996)**(Omissis).***96R0119****REGIONE TOSCANA****LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 106.****Programmi integrativi regionali di edilizia agevolata convenzionata «Interpretazione autentica del terzo comma dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 1988, n. 48 e sostituzione articoli 1 e 2 della L.R. 18 aprile 1995, n. 71».***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 81 del 29 dicembre 1995)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Interpretazione autentica**

L'obbligo di cui al terzo comma dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 1988, n. 48, così come sostituito dalla L.R. 17 giugno 1991, n. 28, si intende assolto qualora la disponibilità di area idonea immediatamente utilizzabile risulti da convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della lettera di concessione del finanziamento o da contratto di compravendita registrato entro il medesimo termine, anche se la relativa documentazione sia trasmessa successivamente.

Art. 2.*Modifiche all'art. 4 della L.R. 11 luglio 1988, n. 48*

I commi quarto e quinto dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 1988, n. 48 aggiunti dalla L.R. 18 aprile 1995, n. 71 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Nell'ipotesi in cui i comuni non abbiano provveduto a mettere i soggetti di cui al terzo comma nella disponibilità delle aree entro il termine di cui allo stesso comma, i comuni stessi sono tenuti ad assegnare ai soggetti di cui sopra un'area nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare o individuata ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e a stipulare la relativa convenzione entro il 31 marzo 1996.

5. I lavori per gli interventi di cui al quarto comma devono iniziare, a pena di decadenza, entro il termine del 31 maggio 1996 ed essere ultimati entro dieci mesi dal loro inizio».

Art. 3.*Integrazione alla L.R. 11 luglio 1988, n. 48*

Dopo l'art. 4 della L.R. 11 luglio 1988, n. 48 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-bis*Interventi sostitutivi per il rilascio delle concessioni edilizie*

Gli interventi i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della legge recante il presente articolo per mancata decisione del comune sull'istanza di concessione edilizia, evono iniziare entro il 31 marzo 1996. Nel caso in cui tale data il Comune non abbia ancora deciso sull'istanza di concessione edilizia, il Presidente della Regione, su comunicazione documentata dei soggetti interessati, da presentarsi non oltre il 15 aprile 1996, nomina, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, su conforme deliberazione della Giunta regionale, in commissario «ad acta», il quale decide entro i successivi trenta giorni sull'istanza di concessione edilizia, rilasciandola o negandola in conformità alle disposizioni vigenti. Gli interventi per i quali non è stata rilasciata la concessione nei termini sopra detti, decadono dal finanziamento».

Art. 4.*Efficacia della presente legge*

Le norme della presente legge si applicano anche ai soggetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, siano già decorsi i termini di cui al terzo comma dell'art. 4 della L.R. 11 luglio 1988, n. 48 come sostituito dalla L.R. 17 giugno 1991, n. 28 nonché ai soggetti che non abbiano rispettato i termini per l'inizio dei lavori a causa del mancato rilascio della concessione edilizia.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 21 dicembre 1995

CHITI

La presente legge è approvata dal Consiglio regionale il 14 novembre 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 dicembre 1995.

96R0100

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 107.**Commissariamento del Consorzio Regionale di idrobiologia e pesca.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 81 del 29 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Al fine di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività del Consorzio Regionale di Idrobiologia e Pesca (CRIP), istituito con la L.R. 6 aprile 1988 n. 24, in attesa dello scioglimento dello stesso, da operarsi con successiva legge regionale, il Consorzio è commissariato.

Art. 2.

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale provvede alla nomina del Commissario su proposta della Giunta Regionale.

2. Nell'atto di nomina sono indicati dal Consiglio Regionale i criteri, le formalità per l'espletamento dell'incarico, le forme di controllo da parte della Giunta Regionale sugli atti del Commissario e il compenso.

3. Il Commissario, ai fini dell'espletamento dell'incarico si avvale degli uffici e del personale del CRIP.

Art. 3.**Compiti e durata dell'incarico**

1. Il Commissario provvede a svolgere l'ordinaria amministrazione del Consorzio, fino alla nomina del Commissario liquidatore del consorzio stesso e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Commissario riceve dagli amministratori del CRIP i beni di proprietà dello stesso, oltre ai libri e agli altri documenti, sulla base di un apposito inventario.

Art. 4.**Norma finanziaria**

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1995 in L. 2.000.000, si fa fronte con lo stanziamento sul capitolo 16355 del Bilancio Regionale 1995.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 5.**Norma finale**

1. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni della L.R. 16 giugno 1994 n. 45 e le relative normative di attuazione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 dicembre 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 15 novembre 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 dicembre 1995.

IR0101

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 108.**Norme a favore della popolazione anziana non autosufficiente.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 81 del 29 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità e principi**

1. Al fine di attivare, in aiuto a singoli e alle loro famiglie, anche in via sperimentale, interventi di prevenzione e per soddisfare gli straordinari bisogni di assistenza di base delle persone anziane non autosufficienti, i Comuni erogano l'assistenza domiciliare promuovendone l'integrazione con l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa fornite dalle Aziende unità sanitarie locali. L'assistenza domiciliare pu essere attuata, oltreché nella forma diretta, mediante l'erogazione di «assegni per l'assistenza», riconosciuti a favore degli anziani non autosufficienti. Tali assegni possono essere erogati a soggetti che assicurino, nell'ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente, nonché sottoscrivano il piano terapeutico assistenziale previsto dagli atti di indirizzo regionali e che rispondono alle seguenti caratteristiche o condizioni:

a) parenti e affini, anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile;

b) persone conviventi all'interno del nucleo anagrafico;

c) persone disponibili ad assicurare l'assistenza all'anziano non autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza nel proprio domicilio.

2. I Comuni e le Aziende unità sanitarie locali disciplinano nei propri regolamenti relativi alle prestazioni le modalità e le procedure di ammissione agli interventi, basate sui criteri del riconoscimento della non autosufficienza, del bisogno di assistenza e, ove possibile, del consenso del soggetto non autosufficiente secondo il piano terapeutico di cui al comma 1, nonché dei limiti di reddito stabiliti dai regolamenti stessi.

3. Per l'integrazione assistenziale di cui al comma 1, i Comuni stipulano con le Aziende unità sanitarie locali appositi accordi di programma sui quali impegnano i finanziamenti loro destinati dalla presente legge, nonché altre eventuali quote di finanziamento individuate dai Comuni stessi ai fini dell'incremento dell'assistenza domiciliare o per l'erogazione di «assegno per l'assistenza».

4. Ai fini della presente legge, alla stipula degli accordi di programma di cui al comma 3, devono partecipare anche i Comuni che abbiano esercitato la facoltà di delega all'Azienda unità sanitaria locale le funzioni in materia assistenziale.

5. Ai fini della presente legge, per condizione di non autosufficienza si intende quella riconosciuta a norma delle deliberazioni del Consiglio regionale 2 luglio 1991 n. 214 e 19 luglio 1994 n. 337.

Art. 2.**Riparto ed erogazione dei finanziamenti**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera il piano di riparto dei fondi sulla base della popolazione anziana ultra-sessantacinquenne residente.

2. Il finanziamento è erogato dalla Giunta regionale a seguito dell'avvenuta stipula dell'accordo di programma di cui all'art. 1, comma 4, in conformità ad uno schema tipo approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'accordo di programma specifica, in particolare, le modalità per l'applicazione delle forme di intervento concernenti sia l'assistenza domiciliare sia l'erogazione dell'«assegno di assistenza» nonché indica i criteri per la definizione dei limiti di reddito previsti dall'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 1996, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento che la legge di bilanci o disporrà sul capitolo corrispondente al cap. 24355 del bilancio 1995.

2. Per gli anni successivi al 1996 si farà fronte agli oneri di spesa con legge di bilancio.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1996.

2. Alla data di cui al precedente comma è abrogata la L.R. 5 agosto 1993, n. 49.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 dicembre 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 15 novembre 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 dicembre 1995.

96R0102

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1995, n. 109.

Proroga durata della Consulta regionale dell'Immigrazione extracomunitaria di cui all'art. 6 della L.R. 22 marzo 1990, n. 22.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 81 del 29 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa della modifica della L.R. 22 marzo 1990, n. 22, «interventi a sostegno dei diritti degli immigrati extracomunitari in Toscana» e in particolare dell'art. 6, la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria costituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 7 febbraio 1991 continua ad espletare le proprie funzioni fino al 31 marzo 1996.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 21 dicembre 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 15 novembre 1995 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 dicembre 1995

96R0103

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1996, n. 2.

Integrazione di finanziamento con il concorso degli enti interessati per il completamento di opere inserite nei programmi FIO.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 10 del 30 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La Regione Veneto intende garantire il completamento funzionale di opere finanziate con il fondo investigativo occupazionale (FIO) mediante anticipazione di finanziamenti integrativi rimborsabili dagli enti interessati.

Art. 2.

Modalità

1. La Giunta regionale, individuati nell'ambito dei programmi FIO, casi di emergente necessità di procedere celermente al completamento funzionale delle opere, ancorché affidate in concessione, è autorizzata a provvedervi con finanziamenti integrativi, previa stipula di apposita convenzione con gli enti direttamente interessati all'opera ovvero con gli enti ai quali la Regione consegna l'opera ultimata.

2. Con la convenzione di cui al comma 1 gli enti interessati devono impegnarsi al rimborso del finanziamento integrativo senza interessi, in quattro annualità anticipate da versarsi in favore della Regione. La prima annualità deve essere versata entro centoventi giorni dalla data di stipula della convenzione che deve prevedere idonee garanzie.

3. Per i finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 viene data priorità alle opere ritenute necessarie dal CIPE.

4. L'erogazione del finanziamento avviene con le stesse modalità previste per l'esecuzione del progetto originario.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge di lire 5 miliardi, per l'anno 1996 si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante utilizzo della partita n. 1 «Oneri connessi al completamento dei progetti FIO» iscritta al capitolo n. 80230 «Fondo globale spese di investimento» nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1995.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 è istituito il capitolo n. 45332 «Finanziamento regionale integrativo per il completamento funzionale di opere già finanziate con FIO», con lo stanziamento di lire 5 miliardi per sola competenza.

Art. 4.

Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1996

GALAN

96R0131

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1996, n. 1.

Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 2 del 13 gennaio 1996)

(Omissis).

96R0073

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1996, n. 2.

Autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di esercizi pubblici di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 4 del 20 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'approvazione dei criteri e parametri Regionali, i Sindaci possono rilasciare l'autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, su conforme parere della competente Commissione di cui all'art. 6 della legge 287/91, in base alle direttive del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato tenuto conto della tipologia degli esercizi, del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

Il Sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorveglianza dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 gennaio 1996

DINARDO

96R0074

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1996, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 1994 n. 47 disciplina della valutazione impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 4 del 20 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Non sono soggetti alla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (V.I.A.) i progetti relativi alle opere riportate alla tabella A, parte I, nonché i piani e programmi di cui alla tabella B della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 47.

Per questi ultimi e per i primi urbanistici attuativi dovrà essere allegata alla documentazione tecnica prescritta una relazione di sintesi sugli aspetti di impatto ambientale.

Art. 2.

La tabella A, parte II, «Opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale in forma ordinaria, di cui alla legge regionale n. 47/1994, è sostituita con la tabella A parte II, allegata alla presente legge.

Art. 3.

Per le opere esistenti, rientranti in quelle comprese nella tabella allegata alla presente legge, è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale in forma ordinaria secondo le norme della legge regionale n. 47/1994 solo in presenza di ampliamenti delle superfici e/o dei volumi nella misura del venti per cento, di significative modificazioni del processo produttivo o di cambiamenti della originaria destinazione d'uso delle opere.

Art. 4.

La presente Legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 gennaio 1996

DINARDO

96R0075

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 gennaio 1996, n. 3.

Finanziamento ai teatri stabili di Palermo e Catania ed al Teatro Pirandello di Agrigento. Provvedimenti per i musei minerari e per l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per i teatri stabili di Palermo e Catania e per il Teatro Pirandello di Agrigento

1. Al fine di assicurare l'attività dei teatri stabili, secondo quanto previsto dal D.M. 29 novembre 1990, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in favore dei due teatri stabili di Palermo e di Catania un contributo integrativo di lire 800 milioni ciascuno per l'anno 1995 ed un contributo annuo di lire 2.800 milioni a decorrere dall'anno 1996.

2. Per assicurare l'attività del Teatro Pirandello di Agrigento l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno 1995.

Art. 2.

Interventi per l'Ente Parco minerario Floristella - Grottafalsa

1. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 15 maggio 1991, numero 17 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 1.000 milioni che si iscrive al capitolo 38131 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 3.

Interventi per la miniera museo Cozzo Dist

1. Al fine di salvaguardare le infrastrutture in sottosuolo della miniera Cozzo Dist da utilizzare in attuazione del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 maggio 1991, numero 17 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che si iscrive al capitolo 38131 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996.

2. Le relative opere saranno realizzate dal Corpo regionale delle Miniere.

Art. 4.

Interventi per l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, annualmente, la somma di lire 600 milioni all'Istituto superiore internazionale di scienze criminali (I.S.I.S.C.) di Siracusa, per contribuire allo sviluppo della cultura della legalità.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1995, pari a lire 2.500 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. La spesa autorizzata per gli anni 1996 e 1997, pari rispettivamente a lire 8.000 milioni e a lire 6.000 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.

3. Le somme di cui al comma 1, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1995 sono reiscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1996 per le stesse finalità con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

3. Le predette somme interessano il risultato del rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1995 e formano oggetto di apposito elenco da allegare allo stesso.

Art. 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 gennaio 1996

GRAZIANO

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
PANDOLFO

96R0067

LEGGE 8 gennaio 1996, n. 4.

Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 2 del 9 gennaio 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

SULL'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI. MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE.

Art. 1.

Normativa applicabile

1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Fino all'adeguamento della legislazione regionale alla normativa statale in materia di lavori pubblici continua ad applicarsi la vigente normativa regionale con le modifiche di cui al presente titolo.

Art. 2.

Disposizioni sulla programmazione di opere pubbliche

1. All'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo del comma 2 è così sostituito: «Restano esclusi dai programmi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché, in ogni caso, le opere di cui agli articoli 38, 38-bis e 39»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il progetto di programma è reso pubblico, mediante affissione nella sede dell'ente per almeno dieci giorni consecutivi. Chiunque, entro venti giorni dalla data di pubblicazione, può formulare sul progetto osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia»;

c) nel comma 4 le parole: «trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: «quindici giorni»;

d) nel comma 6 le parole: «cartografia su scala non inferiore a 1:10.000» sono sostituite con le seguenti: «cartografia su scala adeguata»;

e) al comma 12 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo:

In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore dell'intervento».

2. Per i programmi triennali di opere pubbliche, di cui all'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, relativi ad enti di culto e formazione religiosa, nonché ad istituti pubblici di assistenza e beneficenza, non va redatta la relazione generale di cui al comma 6 del citato art. 3.

3. Nell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 1 dicembre 1991, n. 48, al punto b), dopo le parole: «i piani finanziari» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche».

4. I commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, nel testo risultante dall'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, trovano applicazione ad iniziare dai programmi triennali delle opere pubbliche relativi all'esercizio finanziario 1997.

5. Nel comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni l'ultimo periodo è così sostituito: «Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti nella seduta dell'organo deliberante».

6. In deroga al disposto dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1996 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 gennaio 1996.

7. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1996 possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

8. Le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, come modificata dall'art. 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19 sono estese ai programmi regionali di finanziamento per l'anno 1996.

9. Al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 dopo le parole: «enti locali» aggiungere le parole: «e degli enti gestori delle aree naturali protette».

10. Il comma 11 dell'art. 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 è sostituito dal seguente:

«11. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati originariamente alla realizzazione della stessa ed economizzati, affluiscono al fondo di riserva, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, del bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice. Se i fondi provengono da risorse regionali, il suddetto trasferimento è effettuato contestualmente nello stesso decreto di approvazione della rendicontazione finale».

Art. 3.

Fondo di rotazione

1. Per la redazione dei progetti di opere pubbliche gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, istituiscono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli istituti tesoriери, un fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese pro-

fessionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera.

2. Per le indagini, a qualunque titolo necessarie per la redazione dei progetti, gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, procedono all'affidamento mediante cottimo fiduciario ovvero affidano direttamente il compito di acquisire tali indagini al progettista o al geologo incaricato. Nei casi da ultimo indicati i relativi costi sono computati fra le spese tecniche di progettazione.

3. Parte del fondo potrà essere, altresì, utilizzata per la copertura del 50 per cento degli oneri per la pubblicità per lavori sino a 5 milioni di Ecu, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 51 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, purché il relativo importo venga reintegrato attingendo le somme dal finanziamento dell'opera.

4. Il comma 14 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è così sostituito:

«14. Le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale affluiscono al fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche di cui all'art. 5-ter, mediante versamento in entrata delle stesse. Qualora l'opera sia finanziata con mezzi propri dell'ente appaltante, tali somme sono destinate ad incrementare la disponibilità dei fondi di rotazione istituiti dagli enti di cui all'art. 1 della presente legge. È in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'art. 152, comma 3, della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25».

5. Il comma 4 dell'art. 5-ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'art. 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dai seguenti:

«4. Le somme determinate nella deliberazione di riparto di cui al comma 3 sono immediatamente accreditate agli enti destinatari con ordini emessi dalla Presidenza della Regione in favore dei legali rappresentanti degli enti medesimi.

4-bis. Gli enti possono avvalersi delle disponibilità del fondo per il pagamento delle somme di cui all'art. 5, undicesimo comma».

6. Il comma 6 dell'art. 5-ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'art. 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e l'art. 12 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono abrogati.

Art. 4.

Progettazione e direzione lavori

1. Il quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi nonché per la direzione dei lavori relativi ad opere pubbliche d'importo superiore a 200 mila Ecu, escluse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli enti di cui all'art. 1 sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni assumendo contestualmente all'affidamento dell'incarico l'impegno di spesa relativo al compenso».

2. È abrogato il sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 5.

Accesso ai luoghi ed agli immobili

1. Per l'espletamento delle indagini geognostiche, dei rilievi e di quanto altro necessario alla progettazione, il sindaco del comune in cui ricade l'opera, dopo aver avanzato formale richiesta, decorsi quindici giorni dalla notifica, nel caso in cui non sia stato concesso l'accesso, rilascia l'autorizzazione all'accesso temporaneo alle aree o agli immobili interessati ai lavori.

Art. 6.

Conferenza dei servizi

1. L'art. 33 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 33.

Accelerazione delle procedure

1. L'amministrazione appaltante invia i progetti agli enti o uffici competenti affinché questi, entro trenta giorni dal ricevimento, rilascino i provvedimenti autorizzativi o simili richiesti dalla legge. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, su richiesta della medesima amministrazione, convoca, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, una conferenza di servizi per l'acquisizione dei provvedimenti mancanti.

2. Il verbale finale della conferenza dei servizi sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla-osta in materia di impatto ambientale previsto all'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della sicurezza della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

3. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonché del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute della conferenza di cui al comma 1 non siano presenti o non esprimano il loro parere le autorità competenti in ordine alle suddette materie, l'ingegnere capo del genio civile assegna alle stesse un termine non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni affinché esprimano il loro parere. Nel caso di silenzio si considera acquisito l'assenso.

4. Qualora le autorità indicate al comma 3 esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata.

5. I precedenti commi 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti di opere che debbono essere sottoposte alla approvazione del Comitato tecnico amministrativo regionale.

6. Il parere del Comitato tecnico amministrativo regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla-osta in materia di impatto ambientale previsto all'art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della sicurezza della salute pubblica e dell'igiene ambientale.

7. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonché del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute del comitato di cui al comma 5 non siano presenti o non esprimano il loro parere i rappresentanti delle autorità competenti in ordine alle suddette materie, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, acquisito il parere del suddetto comitato, assegna ai suddetti componenti un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni, affinché esprimano il loro parere. Nel silenzio si considera acquisito l'assenso.

8. Qualora le autorità indicate al comma precedente esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata».

Art. 7.

Competenza ad esprimere parere tecnici

1. L'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Competenze ad esprimere i pareri tecnici

1. I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti dalle vigenti leggi regionali e secondo la rispettiva competenza, sono espressi entro i limiti d'importo appresso indicati:

a) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se geometra, entro i limiti delle competenze professionali, limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune di importo sino a 750 mila Ecu;

b) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto, limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune d'importo sino a 2,5 milioni di Ecu;

c) dai dirigenti dei settori tecnici della provincia limitatamente alle opere della propria amministrazione di importo sino a 5 milioni di Ecu;

d) dall'ingegnere capo del Genio civile limitatamente alle opere di importo sino a 5 milioni di Ecu nonché sulle perizie di variante o suppletive relative ad opere il cui progetto sia stato approvato dal capo dell'Ufficio tecnico di uno degli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, diversi dall'Amministrazione regionale;

e) dagli assistenti tecnici del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica entro i limiti delle competenze professionali, per le opere di importo sino a 750 mila Ecu;

f) dai dirigenti tecnici del ruolo tecnico regionale dei lavori pubblici e dell'urbanistica per le opere di importo sino a 5 milioni di Ecu e per le perizie di variante o suppletive relative a progetti approvati dagli assistenti tecnici di cui alla lettera e);

g) dai dirigenti tecnici del ruolo tecnico regionale dei lavori pubblici per le perizie di variante e suppletive relative ad opere il cui progetto sia stato redatto ed approvato ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, dagli uffici del Genio civile;

h) dal Comitato tecnico amministrativo regionale per le opere di importo oltre 5 milioni di Ecu, nonché per le perizie di variante o suppletive il cui esame esuli dalla competenza degli altri organi indicati nel presente articolo.

2. Restano confermati i limiti di importo superiore, previsti da norme speciali.

3. I capi degli uffici o dei settori tecnici degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985 n. 21 possono esprimere pareri tecnici sui progetti redatti dagli stessi uffici di cui fanno parte, solo con riguardo ai progetti di lavori comportanti una previsione di spesa non superiore a 300 mila Ecu, IVA esclusa, nonché per i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria, e per i progetti relativi agli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

4. La competenza ad esprimere parere sulle riserve dell'appaltatore spetta ai capi degli uffici tecnici degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, diversi dalla Regione, quando si tratta di lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla medesima. In caso contrario il parere viene reso secondo le rispettive attribuzioni, dall'Ispettorato regionale tecnica o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, quando le richieste siano relative ad appalti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f del presente articolo e purché l'importo nominale complessivo delle riserve, al netto degli accessori, non superi 500 milioni; negli altri casi la competenza spetta al Comitato tecnico amministrativo regionale.

5. Il quinto comma dell'art. 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 è abrogato».

2. Il comma 1 dell'art. 10-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'art. 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi competenti possono esprimere parere tecnico sui progetti di opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'art. 1 solo se il progetto è corredato, oltre che dell'attestazione di conformità urbanistica da parte del sindaco del comune nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, dell'attestazione, da parte dell'organo esecutivo dell'ente committente, che l'opera è compresa nel programma di cui all'art. 3 e che è stato rispettato, nel disporre la progettazione, l'ordine di priorità indicato nel programma».

Art. 8.

Modifica all'art. 34-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21

1. Nel comma 5 dell'art. 34-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'art. 48 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, le parole: «che possano comportare» sono sostituite dalle seguenti: «che comportino necessariamente».

Art. 9.

Anticipazione sul prezzo di appalto

1. Il comma 13 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 è sostituito dal seguente:

«13. L'anticipazione sul prezzo di appalto può essere concessa nella misura massima prevista dal decreto ministeriale di cui all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, e sempre previa dichiarazione del direttore dei lavori d'avvenuto, concreto, inizio dei lavori».

Art. 10.

Perizie di variante e suppletive

1. Gli atti concernenti la realizzazione di lavori oltre il quinto d'obbligo costituiscono, ai fini della revisione prezzi, ove operante, sviluppo e parte integrante del contratto originario.

2. L'art. 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui dispone deroghe all'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è interpretato come facente riferimento ai soli progetti tecnicamente approvati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, con esclusione di quelli tecnicamente approvati in data successiva.

3. Per le opere pubbliche riguardanti interventi conservativi o di restauro di immobili sottoposti alla disciplina della legge 1° giugno 1939, n. 1089 di competenza degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 non trova applicazione, ai fini delle perizie suppletive o di variante, il comma 2 dello art. 23 della stessa legge, come sostituito dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. Per gli stessi fini il limite percentuale indicato dal comma 3 dello stesso articolo è elevato al 40 per cento.

Art. 11.

Revisione prezzi

1. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 56 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è inserito il seguente:

«1-bis. Per i lavori già affidati, vigente il regime della revisione dei prezzi d'appalto, continuano ad operare integralmente le clausole revisionali inserite nei rispettivi contratti».

Art. 12.

Trattativa privata

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonché a norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara per l'affidamento di lavori pubblici, o per pubbliche forniture di beni o servizi, è consentito, senza prelieve autorizzazioni, per lavori o forniture di importo non superiore a lire 50 milioni.

2. È altresì consentito l'affidamento a trattativa privata, mediante gara informale disciplinata dai regolamenti interni dell'ente appaltante, di lavori pubblici e di forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 Ecu. I lavori in economia, da realizzare in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario, sono ammessi fino all'importo di 200.000 Ecu.

3. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19 è aggiunto il seguente comma:

«2. L'appalto di opere e di forniture di beni e servizi attraverso trattativa privata o cottimo fiduciario non può essere aggiudicato a coloro che abbiano avuto assegnato un appalto con la stessa procedura da parte dello stesso ente nel corrente anno solare. Tale divieto non opera nei casi di somma urgenza dovuti a calamità naturali e nei casi in cui, istituito l'albo di cui all'art. 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, lo stesso sia stato esaurito».

Art. 13.

Norma interpretativa in materia di cottimi fiduciari

1. Finché resta sospesa l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 75 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, gli enti destinatari di dette disposizioni non sono obbligati ad adottare regolamenti in materia di cottimi fiduciari, né è fatto loro divieto, in caso di mancata adozione del regolamento in materia, di ricorrere all'affidamento di lavori mediante cottimo. In tal caso essi devono comunque rispettare le disposizioni e i principi stabiliti nell'art. 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come modificato dallo art. 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

2. Resta comunque nella potestà di detti enti l'adozione di regolamenti in materia di cottimi fiduciari, nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento-tipo emanato dalla Regione.

3. Il sesto comma dell'art. 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e successive modifiche è così sostituito:

«6. Il ricorso al cottimo fiduciario, nei casi consentiti dalla legge, è deliberato dall'organo esecutivo dell'ente. Gli atti conseguenziali sono di competenza del dirigente più alto in grado dell'Ufficio tecnico, previa richiesta di offerta ad almeno cinque ditte fiduciarie. Per il verbale di aggiudicazione, le comunicazioni e la consegna dei lavori valgono le stesse norme di cui all'art. 25».

Art. 14.

Criteri di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione di tutti gli appalti mediante pubblico incanto e trattativa privata con bando di gara, è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'art. 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

2. Per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria sono automaticamente escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso superiore al quinto della media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non si applica qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a cinque, né, in ogni caso, in danno di offerte che presentino una percentuale di ribasso non superiore al 20 per cento.

3. Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo amministrativo dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

5. Gli articoli 41 e 43 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sostituiti rispettivamente dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono abrogati. È, altresì, abrogato il comma 3 dello art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 15.

Modalità per la concessione dei servizi socio-assistenziali

1. Il comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 è abrogato.

2. Per la concessione dei servizi socio-assistenziali, i comuni provvedono mediante ricorso all'affidamento diretto in favore di istituzioni socio-assistenziali iscritte da almeno tre anni ai relativi albi regionali previsti dall'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune potrà preferire l'istituzione socio-assistenziale avente sede legale in ambito comunale ovvero, in assenza, in ambito provinciale e, quindi in ambito regionale. In caso di concorrenza di più istituzioni, nello stesso ambito territoriale, l'affidamento sarà effettuato con delibera motivata e previa comparazione fra le istituzioni stesse basata sull'aspetto progettuale e su quello economico.

4. Nell'ipotesi che, per l'espletamento dei servizi socio-assistenziali, le strutture vengano messe a disposizione direttamente dal Comune, potrà prescindere dall'obbligo dell'iscrizione di cui al comma 2 del presente articolo. Sarà sufficiente, in questi casi, la dimostrazione del rispetto dei soli «standards» organizzativi di cui all'art. 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

Art. 16.

Incarichi di collaudo

1. Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

«Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, con almeno dieci anni di anzianità presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale, o a tecnici liberi professionisti con specifica competenza purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di Ecu. Per opere di importo inferiore le suddette anzianità sono ridotte a cinque anni.

Ai fini dell'affidamento dei suddetti incarichi, l'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella di iscrizione negli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono cumulabili, sempreché non siano contestuali».

2. Il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'art. 61 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a tecnici iscritti in albi di appaltatori o comunque appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma autenticata a norma di legge».

3. Dopo il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dallo art. 61 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è aggiunto il seguente:

«Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari, tenuto conto della capacità ed esperienze professionali, devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera».

Art. 17.

Approvazione amministrativa del progetto

1. Fermo restando il requisito dell'approvazione in linea tecnica del progetto, l'inserimento in piani o programmi regionali di finanziamento, o in finanziamenti extraregionali assistiti da relativo impegno di spesa, costituisce titolo per l'approvazione amministrativa del progetto stesso e per l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, nelle more del perfezionamento del decreto di finanziamento.

2. Per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1993, n. 10 e finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi statali o comunitari gestiti dalla stessa Amministrazione regionale, non si applicano le norme di cui al comma 3 dell'art. 152 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25.

3. Per gli interventi di cui al comma 2 le somme corrispondenti ai ribassi d'asta possono essere utilizzate, entro il limite di cui al comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come modificato dall'art. 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, per eventuali perizie di variante e suppletive relative agli stessi interventi, fatte salve le eventuali autorizzazioni previste dalle norme statali o comunitarie che regolino il finanziamento.

Art. 18.

Modifiche al Comitato tecnico amministrativo regionale

1. Nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, come sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 le lettere c), d), e), f), g), h) ed m) sono sostituite dalle seguenti:

«c) dall'ispettore tecnico dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore tecnico dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici designato dall'Assessore per i lavori pubblici a comporre il Comitato in sostituzione del predetto ispettore;

d) dall'ispettore regionale sanitario o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore del ruolo sanitario dell'Assessorato regionale della sanità, designato dal relativo Assessore a comporre il Comitato in sostituzione del predetto ispettore;

e) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore amministrativo dello stesso Assessorato designato dal relativo Assessore a comporre il Comitato in sostituzione del predetto direttore;

f) dal direttore dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione o da un funzionario dello stesso ufficio da lui delegato; in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare e sempre che non sia stato già delegato altro funzionario, da un consigliere superiore dello stesso ufficio designato dal Presidente della Regione a comporre il Comitato in sostituzione del predetto direttore;

g) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o da un suo delegato;

h) da due funzionari tecnici statali aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, designati dal provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, nonché dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile delle opere marittime per la Sicilia, o da un suo delegato;

m) da cinque dirigenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, da tre dirigenti tecnici dell'urbanistica e da un geologo dell'Assessorato regionale del territorio e dello ambiente».

Art. 19.

Appalti di servizi

1. In materia di appalti pubblici di servizi si applicano nella Regione siciliana, per quanto non diversamente disposto con legge regionale, le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.

2. Gli appalti di servizi di importo inferiore ai limiti indicati nelle disposizioni richiamate al comma 1 possono essere affidati dagli enti committenti a trattativa privata, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti interni degli enti medesimi.

3. È abrogato l'art. 69 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 20.

Concessione di costruzione e gestione

1. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'art. 45 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti di cui all'art. 1 possono ricorrere alla concessione di costruzione e gestione, per la realizzazione di un'opera pubblica di qualsiasi importo, purché la controprestazione in favore del concessionario consista nel diritto di gestire l'opera per un periodo di tempo determinato, eventualmente accompagnato da un contributo finanziario pubblico, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 42-bis. Qualora nella gestione dell'opera vengano imposti al concessionario prezzi amministrati o tariffe sottoposte a controllo pubblico, il concedente deve garantire al concessionario la remuneratività della gestione».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«1-bis. I commi 3 e 4 dell'art. 42 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, così come sostituiti dall'art. 45 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il ricorso alla concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica è consentito sulla base di un progetto preliminare, di massima o esecutivo.

4. Le concessioni di costruzione e gestione sono attribuite con il procedimento di licitazione privata o, quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, mediante trattativa privata.

4-bis. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici sono determinati i requisiti tecnici, finanziari e organizzativi delle imprese che possono accedere a concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche.

4-ter. Alle licitazioni private per le concessioni di costruzione e gestione sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al comma 6».

3. Dopo l'art. 42 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

***Contributo finanziario pubblico
nella concessione di costruzione e gestione***

1. I bandi di gara per concessione di costruzione e gestione possono prevedere un contributo finanziario dell'ente concedente, sul costo di realizzazione dell'opera, in una o più delle seguenti forme:

a) contributo in conto capitale, in misura non superiore al 15 per cento del costo;

b) contributo sugli interessi dovuti su mutui, prestiti, obbligazioni o altre operazioni finanziarie, appositamente compiute allo scopo di realizzare l'opera, per una quota non superiore al 30 per cento del costo dell'opera. Per il calcolo di tale quota si applicano i criteri di determinazione dell'equivalente sovvenzione netto in vigore nell'ordinamento della Comunità europea, con riferimento agli aiuti pubblici alle imprese.

2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 può essere dato in unica soluzione dopo il collaudo finale dell'opera o rateizzato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

3. In ogni caso, il contributo finanziario pubblico, qualora siano previste cumulativamente forme diverse, non può superare la quota del 30 per cento di equivalente sovvenzione netto.

4. Se il bando di gara prevede la concessione di un'opera sulla base di un progetto preliminare, il contributo è determinato sulla base del calcolo sommario della spesa e deve essere corrispondentemente diminuito qualora il costo dell'opera, in base al progetto esecutivo, risulti inferiore, mentre rimane fissato nella misura stabilita nel bando in ogni altro caso».

4. In sede di prima applicazione dell'art. 42-bis, introdotto dal comma 3, del presente articolo, qualora l'ente concedente, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponga di finanziamenti regionali, per la realizzazione di uno o più lotti funzionali dell'opera, le relative somme possono essere offerte come contributo, ancorché superino la misura di cui al comma 2 del citato art. 42-bis, purché la concessione riguardi la realizzazione dell'intero progetto e l'ammontare del contributo non superi comunque il 50 per cento del costo dell'opera.

5. La disposizione di cui al comma 1 è estesa ai casi di disponibilità di finanziamenti statali o comunitari, nel rispetto delle condizioni poste dalle rispettive discipline di riferimento.

Art. 21.

***Ulteriori disposizioni in materia
di concessione di costruzione e gestione***

1. Dopo l'art. 42-bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 42-ter.

Promozione privata di concessione di opere pubbliche

1. La concessione di costruzione e gestione di una opera pubblica può essere promossa da un soggetto privato, avente i requisiti per accedere alla concessione medesima, il quale si impegna a realizzare l'opera interamente a proprie spese.

2. L'offerta può riguardare la realizzazione di un progetto, di massima od esecutivo, già nella disponibilità dell'ente concedente, ovvero di un progetto di massima proposto dal soggetto promotore. In tal caso la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto e degli studi tecnico-economici. Detto importo è comprensivo anche dei diritti di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile.

3. L'offerta è inammissibile qualora proponga la realizzazione di progetti in variante rispetto agli strumenti urbanistici.

4. Il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta, per estratto, secondo le modalità previste dall'art. 34 per i bandi di gara di opere di importo corrispondente.

5. Il testo integrale dell'offerta ed il progetto allegato sono posti a disposizione del pubblico presso la sede dell'ente gestore.

6. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui al comma 4, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sul progetto.

7. L'organo esecutivo dell'ente, valutate le osservazioni di cui al comma 6, può deliberare la concessione della costruzione e gestione dell'opera a trattativa privata al soggetto promotore, determinando eventuali prescrizioni o condizioni riguardanti i progetti o le modalità di realizzazione e di gestione dell'opera.

8. Se, nel termine di cui al comma 6, altre imprese, aventi i requisiti per accedere alla concessione, offrono di eseguire il progetto a condizioni migliori di quelle proposte dal soggetto promotore, o propongono progetti alternativi, la concessione può essere data solo a seguito di licitazione privata fra tutti i soggetti proponenti, ferma restando l'esclusione di ogni contributo finanziario a carico dell'ente concedente.

9. I partecipanti alla gara, ad eccezione del promotore, devono versare, in aggiunta ad ogni altra prescrizione, una cauzione, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 2.

10. Nel caso di cui al comma 8, il soggetto promotore ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione, nel rispetto delle condizioni dell'offerta risultata vincente; le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio della prelazione sono predeterminati nel bando di gara.

11. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 10, il soggetto promotore della proposta di gara ha diritto a pagamento, da parte della amministrazione aggiudicatrice, dell'importo di cui al comma 2.

12. In caso di esercizio della prelazione di cui al comma 10 il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al 50 per cento dell'importo di cui al comma 2, a titolo di rimborso forfettario delle spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara».

Art. 22.

Ammissibilità del ricorso all'istituto della concessione

1. Il ricorso alla concessione di costruzione e gestione è consentito solo per opere non destinate a sede di uffici ma alla produzione di beni e servizi per il pubblico, con criteri di economicità di gestione e proventi derivanti da tasse, tariffe pubbliche o prezzi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 23.

Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica

1. Il termine di cui all'art. 9 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 24.

***Proroga del termine di cui all'art. 5
della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43***

1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prorogato con il comma 1 dello art. 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, è prorogato al 30 settembre 1996.

Art. 25.

*Proroga del termine di cui all'art. 8
della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43*

1. Il termine previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo all'utilizzazione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti ai sensi del titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 1996.

Art. 26.

Disposizioni in materia di alloggi realizzati da cooperative

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere l'assenso di cui all'art. 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, relativo alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa fruente di contributi regionali ad integrazione di quelli concessi dallo Stato.

2. L'importo dei maggiori benefici concessi con i contributi integrativi regionali rispetto a quelli spettanti alle cooperative a proprietà divisa è rimborsato alla Regione con le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 9, o, su richiesta degli aventi diritto, con le modalità e nella misura stabilite dal Ministero dei lavori pubblici - CER - per il rimborso dei maggiori benefici concessi dallo Stato.

Art. 27.

Integrazione dell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, è aggiunto il seguente:

«2. Sono, altresì, delegate ai comuni di cui al comma 1 le funzioni relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento e accatastamento con presentazione all'Ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati, nonché degli edifici pubblici».

Art. 28.

Liquidazione dei certi ficati di pagamento

1. Nelle more della concessione della proroga di cui all'art. 1 comma 1, della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, il Presidente della Regione dispone la liquidazione dei certificati di pagamento già emessi fino alla concorrenza dell'importo afferente alla convenzione.

Art. 29.

*Proroga del termine di cui all'art. 5
della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44*

1. La disposizione di cui all'art. 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, è estesa all'anno 1996.

Art. 30.

*Modifiche agli articoli 9 e 4
della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67*

1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, le parole: «Le provvidenze di cui all'art. 4, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «Le provvidenze di cui all'art. 1 ed all'articolo 4, commi 1 e 2».

2. Il contributo di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67 è corrisposto altresì sino al 50 per cento dell'ammontare del danno subito, ai proprietari di beni mobili registrati danneggiati o resi inutilizzabili dall'alluvione.

Art. 31.

*Semplificazione delle procedure per la realizzazione
di talune opere pubbliche nei litorali marini*

1. Per l'esecuzione di opere pubbliche relative a reti idriche, collettori fognari, opere di presa e sollevamento per acque bianche e nere, condotte sottomarine per lo smaltimento di acque reflue comunali, condotte per il trasporto di gas naturale, non sussiste l'obbligo dell'arretamento dalla battigia previsto dallo art. 15, comma primo, lettera a) e lettera d), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 non risultino previste dagli strumenti urbanistici, ai fini dell'approvazione della necessaria variante urbanistica, il parere della competente Capitaneria di Porto va rilasciato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 32.

*Interpretazione dell'art. 11,
comma terzo della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26*

1. Il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, relativo alla sospensione dell'esame delle istanze di concessione o autorizzazione in sanatoria, è da riferirsi esclusivamente alle opere dei comuni da trasferire e/o da consolidare finanziate nell'esercizio 1986 con i fondi del capitolo 70315 del bilancio della Regione.

Art. 33.

*Proroga del termine di cui all'art. 5, comma 1,
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9*

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è sostituito dal seguente:

1. Ai comuni dell'Isola è fatto obbligo di definire l'esame istruttorio delle domande di concessione od autorizzazione in sanatoria ed ogni altro connesso adempimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1996».

Art. 34.

*Proroga dei termini di cui al comma 2,
dell'art. 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4*

1. I termini di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4, sono ulteriormente prorogati di un anno.

Art. 35.

*Interventi per gli impianti destinati
a gare di canottaggio*

1. Per la realizzazione, ristrutturazione e potenziamento degli impianti ubicati in territorio di Naro (AG), finalizzati allo svolgimento delle gare di canottaggio, si adottano le procedure di cui alla legge regionale 29 settembre 1995, n. 69.

Art. 36.

Interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare a strutture logistiche per le forze dell'ordine, impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa

1. L'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 26 è così modificato:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-bis.

1. All'atto del collocamento in quiescenza per raggiungimento massimo contributivo, secondo l'Ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza, o per invalidità, l'assegnatario mantiene il diritto all'assegnazione, purché in possesso dei requisiti previsti dallo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche».

Art. 37.

*Interventi per la manutenzione degli immobili
appartenenti al patrimonio storico della Sicilia*

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368 si applicano, con esclusione delle norme finanziarie, al restauro ed alla manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico della Sicilia.

Art. 38.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 gennaio 1996.

GRAZIANO

Assessore regionale per i lavori pubblici
LO GIUDICE

6R0068

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1996, n. 6.

Definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale. Istituzione del Registro degli imprenditori agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia definisce con la presente legge la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale in applicazione della normativa comunitaria che disciplina la figura di imprenditore agricolo a titolo principale e della normativa nazionale, in quanto non la prima compatibile, ed istituisce il Registro degli imprenditori agricoli.

Art. 2.

*Definizione della nozione di imprenditore agricolo
a titolo principale*

1. È imprenditore agricolo a titolo principale, di seguito denominato IATP:

a) la persona fisica qualora:

1) possieda un reddito proveniente dall'azienda agricola superiore al 50 per cento del reddito complessivo, dedotte le eventuali indennità di carica elettiva in enti pubblici, in organizzazioni professionali agricole ed in persone giuridiche operanti in agricoltura; ai fini della determinazione del reddito complessivo, all'imprenditore agricolo titolare di più redditi viene riconosciuta la qualifica di IATP se i redditi, diversi da quelli agrari dominicali e da indennità di carica, non superano il 25 per cento del volume d'affari derivante dall'attività agricola e desunto dalla dichiarazione IVA;

2) dedichi all'attività agricola oltre il 50 per cento del tempo complessivo di lavoro;

3) possieda una sufficiente capacità professionale ai sensi del comma 2;

b) la persona diversa dalla persona fisica qualora:

1) lo statuto preveda l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali;

2) il reddito dell'azienda agricola condotta sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo rilevabile dai bilanci approvati negli ultimi due anni;

3) la persona preposta alla conduzione dell'azienda possieda sufficiente capacità professionale ai sensi del comma 2. La preposizione alla conduzione deve riferirsi ad una sola azienda agricola.

2. Ai fini del comma 1, ha sufficiente capacità professionale colui che dimostri:

a) di possedere il titolo di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;

b) di possedere diploma d'istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario o titolo equipollente;

c) di possedere attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione e qualificazione professionale previsto dalla normativa regionale;

d) di aver esercitato continuativamente per un triennio attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;

e) di possedere il brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10.

Art. 3.

*Applicabilità dell'articolo 1
della legge regionale 8/1992 alla provincia di Trieste*

1. Ai fini della presente legge l'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, si applica all'intera provincia di Trieste.

Art. 4.

Istituzione del Registro degli imprenditori agricoli

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia è istituito il Registro degli imprenditori agricoli, di seguito denominato Registro.

2. L'iscrizione nel Registro costituisce titolo idoneo per comprovare la qualità di imprenditore agricolo e di imprenditore agricolo a titolo principale ed è condizione necessaria per beneficiare degli incentivi e degli interventi economici.

3. Il Registro è articolato nelle seguenti sezioni:

a) sezione prima: IATP coltivatori diretti che siano persone fisiche singole, titolari di aziende agricole o partecipanti familiari, con posizione previdenziale agricola e con volume d'affari ai fini IVA, per vendita di prodotti agricoli, superiore a 10 milioni annui e con obbligo di tenuta della contabilità IVA;

b) sezione seconda: società di persone fisiche, tipiche o atipiche, i cui componenti siano per almeno due terzi IATP con posizione previdenziale agricola e con volume d'affari, per vendita di prodotti agricoli, superiore a 10 milioni annui e con obbligo di tenuta della contabilità IVA;

c) sezione terza: IATP non coltivatori diretti che siano persone fisiche singole, titolari di azienda agricola o partecipanti familiari, con posizione previdenziale agricola e con volume d'affari, per vendita di prodotti agricoli, superiore a 10 milioni annui e con obbligo di tenuta della contabilità IVA;

d) sezione quarta: società cooperative agricole, i cui soci siano per almeno due terzi IATP o soci prestatori d'opera, iscritte nella sezione «agricoltura» del Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) sezione quinta: altre persone giuridiche IATP;

f) sezione sesta: IATP coltivatori diretti con assegnazione di numero di partita IVA;

g) sezione settima: altri imprenditori agricoli con assegnazione del numero di partita IVA, le cui aziende siano ubicate nei territori dei comuni compresi nell'elenco di cui alla direttiva 75/273/CEE; conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, e nell'intero territorio della provincia di Trieste.

4. Ai fini del comma 3, è fatto riferimento alla definizione di coltivatore diretto prevista dall'articolo 48, primo comma, lettera a), della legge 2 giugno 1961, n. 454.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, possono essere ammessi agli incentivi e agli interventi economici anche coloro che diano dimostrazione di aver presentato denuncia di inizio di attività ai fini previdenziali e richiesta di attribuzione di numero di partita IVA, purché ottengano l'iscrizione al Registro entro due anni dalla richiesta degli incentivi e interventi economici; in caso contrario si provvede alla revoca della concessione ed al recupero di quanto corrisposto.

Art. 5.

Commissione provinciale per la tenuta del Registro, Istituzione, funzioni e composizione

1. Presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia è istituita la Commissione provinciale per la tenuta del Registro.

2. La Commissione delibera l'iscrizione al Registro e la cancellazione dallo stesso e provvede alla periodica revisione degli iscritti.

3. Sulla domanda di iscrizione al Registro la Commissione si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento della medesima; sulla domanda di cancellazione al Registro la Commissione si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della medesima; la domanda di cancellazione si intende accolta qualora siano trascorsi 30 giorni dal ricevimento.

4. La Commissione è composta da:

a) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dai corrispondenti organismi provinciali tenendo conto della rappresentatività degli stessi; i criteri per la valutazione della rappresentatività sono fissati con il regolamento di esecuzione della presente legge;

c) un esperto scelto tra due terne di nomi designati rispettivamente dall'Ordine provinciale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e dal Collegio professionale provinciale dei periti agrari.

5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, e dura in carica tre anni.

6. Il Presidente della Commissione è eletto a maggioranza tra i componenti di cui al comma 4, lettera b), nella prima seduta all'uopo convocata dal rappresentante di cui al comma 4, lettera a).

7. Alle sedute della Commissione partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Direzione regionale dell'agricoltura, in servizio presso l'Ispettorato provinciale competente per territorio.

8. Ai fini del comma 4, nei casi di designazioni disgiunte o mancanti, si applica l'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9.

9. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 7, le designazioni e le nomine riguardano, oltre i rappresentanti effettivi, anche i rappresentanti supplenti.

Art. 6.

Funzionamento della Commissione provinciale

1. La Commissione è convocata dal Presidente. Nella prima riunione è eletto il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

2. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Il Presidente della Commissione può disporre sopralluoghi di carattere istruttorio con la partecipazione di almeno tre componenti della Commissione.

6. Al Presidente ed ai componenti della Commissione spetta, per ogni giornata di seduta o di sopralluogo effettuati, un gettone di presenza di lire 70.000.

7. L'importo del gettone di presenza previsto al comma 6 è aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Le spese per la tenuta del Registro, di funzionamento della Commissione nonché quelle di cui al comma 6, fanno carico al bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura domiciliataria della Commissione e sono soggette a rimborso annuale da parte della Regione.

9. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e ciascun ente camerale in riferimento alla tenuta del Registro.

Art. 7.

Commissioni mandamentali

1. Su richiesta della Commissione provinciale di cui all'articolo 5, con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere istituite Commissioni mandamentali corrispondenti agli ambiti territoriali delle preture circondariali e delle loro sezioni distaccate, con domicilio presso i Comuni ove hanno sede le medesime preture e sezioni.

2. La Commissione mandamentale è composta da:

a) un esperto su temi agricoli, nominato dall'organo del Comune ove ha sede la Commissione, secondo le disposizioni statutarie;

b) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, designati congiuntamente dai corrispondenti organismi provinciali tenendo conto della rappresentatività degli stessi; i criteri per la valutazione della rappresentatività sono fissati con il regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Il Presidente è eletto tra i rappresentanti di cui al comma 2, lettera b).

4. Il Comune domiciliatario assicura le funzioni di segreteria della Commissione.

5. La durata in carica delle Commissioni mandamentali è la stessa di quella delle rispettive Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.

Art. 8.

Compiti e funzionamento della Commissione mandamentale

1. La Commissione mandamentale, ogni qual volta la Commissione provinciale lo richieda, si riunisce entro quindici giorni per la formulazione di pareri sulle domande di iscrizione nel Registro, di cancellazione dallo stesso e sulla permanenza dei requisiti di imprenditore agricolo ai fini della revisione periodica degli iscritti; a tal fine la Commissione può effettuare dei sopralluoghi.

2. Per la validità delle riunioni e dei sopralluoghi della Commissione mandamentale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

3. I pareri di cui al comma 1 sono rilasciati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Al Comune domiciliatario della Commissione mandamentale l'Amministrazione regionale corrisponde contributi annuali forfettari, pari a lire 2.000.000, a sostegno delle spese derivanti dall'attività della Commissione medesima, ivi comprese le eventuali indennità di presenza dei Commissari alle giornate di seduta.

Art. 9.

Regolamento di esecuzione

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la competente Commissione consiliare, è approvato il regolamento d'esecuzione della presente legge, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 10.

Informazione ai Comuni

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno è comunicato ai Comuni elenco degli imprenditori agricoli residenti o aventi sede legale nel comune medesimo, iscritti al Registro nell'anno precedente; i Comuni provvedono a pubblicare l'elenco all'Albo pretorio entro i successivi 5 giorni e per la durata di 60 giorni.

2. Con il regolamento di esecuzione della presente legge possono essere previste ulteriori forme di pubblicità relativamente agli iscritti al Registro.

Art. 11.

Ricorsi

1. Avverso le deliberazioni della Commissione provinciale di negio di iscrizione al Registro o di cancellazione dallo stesso o iscrizione in una sezione diversa da quella per la quale era stata fatta richiesta è ammesso ricorso motivato da parte degli interessati alla commissione regionale dei ricorsi, la quale decide con provvedimento definitivo entro sessanta giorni dalla ricezione delle deduzioni formulate dalla Commissione provinciale sul ricorso. Il relativo procedimento deve comunque concludersi entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso; nel caso di omessa pronuncia, il ricorso si intende accolto.

2. La proposizione del ricorso ha effetto sospensivo della deliberazione della Commissione provinciale.

3. La Commissione regionale dei ricorsi è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, ed è composta dal Direttore regionale dell'agricoltura o suo delegato, in qualità di Presidente, da un esperto in diritto agrario e da un docente universitario di materie tecniche o economiche. La Commissione regionale dei ricorsi ha sede presso la Direzione regionale dell'agricoltura.

4. Le funzioni di segretario della Commissione regionale dei ricorsi sono esercitate da un dipendente della Direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 12.

*Termine per la costituzione delle Commissioni.
Norme transitorie e gestione commissariale*

1. Le Commissioni costituite ai sensi della legge regionale 10/1972, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, restano in funzione fino alla costituzione delle nuove Commissioni, che deve avvenire entro un anno da tale data.

2. Le Commissioni comunali e provinciali previste dalla legge regionale 10/1972 verificano e aggiornano gli elenchi degli iscritti in conformità alla presente legge, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal comma 2, con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, è nominato un commissario per l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 13.

*Priorità per la concessione degli incentivi
e degli interventi economici*

1. Nella determinazione dei criteri di cui all'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, è riconosciuta, nell'ordine, priorità per la concessione degli incentivi e degli interventi economici ai seguenti soggetti:

a) giovani agricoltori, di cui alla normativa comunitaria vigente in materia di primo insediamento;

b) imprenditori agricoli le cui aziende sono ubicate nei territori dei Comuni compresi nell'elenco di cui alla direttiva 75/273/CEE, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, ovvero sono ubicate nell'intero territorio della provincia di Trieste;

c) altri iscritti nel Registro, secondo l'ordine di cui all'articolo 4.

Art. 14.

Norme abrogative e di adeguamento della legislazione vigente

1. La legge regionale 10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

2. A partire dalla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 sono abrogate le leggi regionali 10 dicembre 1982, n. 84, 11 maggio 1987, n. 11, e 25 giugno 1990, n. 27.

3. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, sono abrogati.

4. A partire dalla data di costituzione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 sono abrogate le disposizioni contenenti i riferimenti alla Commissione provinciale per l'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 10/1972.

5. L'iscrizione all'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 10/1972, richiesta dalle leggi regionali vigenti, è sostituita dall'iscrizione al Registro degli imprenditori agricoli come IATP di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dai rimborsi e dai contributi previsti rispettivamente dall'articolo 6, comma 8, e dall'articolo 8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di complessive lire 180 milioni, suddivise in ragione di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e la cui denominazione è così modificata: «Rimborsi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli, per spese concernenti il funzionamento delle Commissioni provinciali nonché contributi annuali forfettari ai Comuni domiciliatari delle Commissioni mandamentali».

2. Al predetto onere di lire 180 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 del precitato stato di previsione della spesa.

3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6750 viene riconfermato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

4. Gli oneri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 25 giugno 1990, n. 27, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, continuano a far carico al capitolo 6750 del precitato stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 gennaio 1996

CECOTTI

96R0090

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1996, n. 7.

Provvedimenti straordinari per le comunità montane e per gli enti locali e norme tecniche di assestamento della variazione di bilancio per l'anno 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 10 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento straordinario per le spese correnti dell'anno 1995 delle comunità montane

1. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1995.

2. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.800 milioni per l'anno 1995.

3. All'onere di lire 1.800 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (Partita n. 21 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).

4. Sul medesimo capitolo 961 viene altresì impinguato di lire 1.800 milioni lo stanziamento in termini di cassa, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stesso stato di previsione.

Art. 2.

Norme tecniche di assestamento della variazione di bilancio

1. Lo stanziamento in termini di competenza del capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 viene elevato per l'importo complessivo di lire 420 milioni, suddiviso in ragione di lire 260 milioni per l'anno 1995 e di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, cui si fa fronte con quota per pari ammontare della copertura finanziaria prevista dall'articolo 14 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, in misura eccedente le autorizzazioni di spesa da coprire in relazione all'omissione degli articoli 111 e 112, oggetto di rinvio parziale da parte del Governo.

2. Sono annullate le variazioni in termini di cassa in aumento previste nella tabella «E», approvata dall'articolo 6 della legge regionale 39/1995, per lire 100 milioni, 80 milioni e 180 milioni, rispettivamente, sui capitoli 573, 574 e 742 istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995 dagli articoli 110, 111 e 112, omessi nella citata legge regionale 39/1995, in quanto oggetto di rinvio parziale da parte del Governo, e di conseguenza la variazione in aumento del capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» di lire 139.039.969.875 viene modificata in lire 139.399.969.875.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 gennaio 1996

CECOTTI

96R0091

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 38.

Modifica art. 61 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 22 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 61 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici) è sostituita dalla presente:

«c) un dirigente della regione ovvero un dirigente di altra pubblica amministrazione o, subordinatamente, un libero professionista, nominato dal Presidente della Giunta regionale».

2. Dopo la lettera d) dello stesso comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

«e) un dirigente dell'ente pubblico ovvero, in mancanza delle specifiche figure professionali richieste dalla tipologia dell'opera e della controversia, un libero professionista nominato dall'Ente pubblico parte della controversia».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 1995

DISTASO

96R0029

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 39.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente «organizzazione della funzione regionale di protezione civile».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 134 del 22 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 è così sostituito:

«1. La Regione è componente del servizio nazionale di protezione civile, istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. La Regione organizza la funzione regionale di protezione civile avvalendosi delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, nel rispetto delle loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 42 e ne disciplina modi e forme di partecipazione.

3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in osservanza della vigente normativa statale in materia, assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

4. A tal fine, la regione instaura un costante rapporto di collaborazione e partecipazione con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti locali, nonché con gli altri Enti, organismi e associazioni operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 è così modificato:

a) al primo alinea va anteposto il seguente alinea:

«— predisposizione e attuazione dei programmi regionali di prevenzione, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui comma 1 dell'art. 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;»;

b) al primo alinea, dopo le parole «piani di protezione civile» vanno inserite le parole «di concorso in emergenza»;

c) al secondo alinea, dopo le parole «territorio regionale», vanno inserite le parole «attraverso l'impegno del Sistema informativo regionale di protezione civile, gestito da personale del settore»;

d) dopo il quarto alinea vanno aggiunti i seguenti alinea:

«— promozione dell'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;

— promozione e realizzazione di iniziative volte all'informazione dei cittadini e degli operatori di protezione civile;

— rilascio pareri ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica».

Art. 3.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 2-bis.

1. È istituito il comitato regionale di Protezione civile quale organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli Enti locali, nonché di altri enti, amministrativi e organismi operanti in materia di protezione civile.

2. Il comitato è così composto:

a) Presidente della Giunta regionale o Consigliere regionale delegato, che lo presiede;

b) Commissario di Governo o suo delegato;

c) Prefetti delle province pugliesi o loro delegati;

d) Comandante della Regione Militare meridionale o suo delegato;

e) Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;

f) Presidente regionale dell'ANCI, o suo delegato, e cinque Sindaci in rappresentanza dei Comuni della Puglia, indicati dalla stessa ANCI;

g) Presidente regionale dell'UNCENM;

h) Ispettore regionale dei Vigili del fuoco;

i) Responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato;

l) Presidente del Comitato regionale della Croce rossa italiana;

m) rappresentante del Club alpino italiano (CAI) regionale;

n) tre rappresentanti delle Organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale, designati dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, tra quelle maggiormente rappresentative, tenendo conto anche del numero dei soci;

o) Dirigente del Settore regionale di Protezione civile;

p) Presidente dell'osservatorio di Geofisica e Fisica cosmica dell'Università degli Studi di Bari o suo delegato;

q) responsabile del Servizio geologico regionale. Sino alla costituzione del suddetto servizio e in attesa della nomina del responsabile, viene chiamato a svolgere le funzioni di membro del comitato il Presidente dell'Ordine regionale dei Geologi o suo delegato.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica cinque anni.

Art. 2-ter.

1. La regione riconosce la funzione del volontariato di protezione civile quale libera espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sociale in conformità con i principi stabiliti dalla legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. È previsto l'impegno delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei seguenti campi di attività di interesse regionale:

attività conoscitive volte allo studio del territorio e dell'ambiente, finalizzate alla individuazione dei fattori di rischio esistenti e delle loro cause, compreso il censimento delle risorse umane e strumenti disponibili sul territorio regionale;

attività previsionali e preventive volte alla predisposizione di misure atte a ridurre o eliminare i rischi attraverso il controllo, il monitoraggio del territorio e la elaborazione di specifici piani di intervento;

attività formative e informative volte a sensibilizzare ed educare il cittadino anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione sulle tematiche di interesse per la protezione civile.

L'impegno nella attività di cui al precedente comma 2 da parte della Regione Puglia, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte al registro generale regionale è regolato da convenzioni stipulate nei termini di cui all'art. 5 della legge regionale 12 marzo 1994, n. 11».

Art. 4.

Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1988, n. 14 è sostituito dal seguente:

«1. L'onere derivante dalla presente legge è già stanziato sul Cap. 0531040 denominato "Funzionamento dell'attività di protezione civile" del bilancio di provizione per l'esercizio finanziario 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997».

Art. 5.**Volontariato**

1. È istituito l'«Elenco regionale delle associazioni di volontariato per la protezione civile».

2. Possono essere iscritte nell'Elenco di cui al precedente comma 1 le Associazioni di volontariato formalmente costituite:

già facenti parte del Registro regionale istituito ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;

che prevedono esplicitamente nello statuto le finalità riconducibili a quelle disciplinate dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile».

3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco regionale di protezione civile quelle associazioni che presentino domanda entro il 30 settembre di ogni anno corredate dalla seguente documentazione:

copia autentica dello Statuto sociale;

copia autentica dell'elenco dei soci;

certificazione delle autorità competenti a dimostrazione degli interventi di protezione civile effettivamente svolti;

informativa sulla dotazione di eventuali mezzi e strutture possedute o in uso.

4. L'elenco regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile è aggiornato annualmente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 dicembre 1995

DISTASO

96R0030

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 114.000 L. 132.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 38.000 L. 44.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe L. 30.000 L. 35.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 15.000 L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici		
Abbonamento semestrale	L. 225.000	L. 440.000	pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ranzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 89/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 188/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portofino, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA SUPERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 81;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Criespi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 18/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 38/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart, Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caini, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOTECARIA
Via De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sperano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA-MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggiero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «glà Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCIO
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
- annuale	L	385.000	
- semestrale	L	211.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L	72.500	
- semestrale	L	50.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L	218.000	
- semestrale	L	120.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L	72.000	
- semestrale	L	49.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L	215.500	
- semestrale	L	118.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L	742.000	
- semestrale	L	410.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L	1.500
per ogni 96 pagine successive	L	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	360.000
Abbonamento semestrale	L	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 9 0 9 6 *

L. 2.800